Giurisprudenza

Corte di Cassazione|Sezione 4|Penale|Sentenza|23 maggio 2022| n. 20033

Data udienza 17 maggio 2022

Integrale

CIRCOLAZIONE STRADALE - STATO DI EBBREZZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRANTI Donatella - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 03/02/2020 del TRIBUNALE di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAVICH GIUSEPPE;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CASELLA GIUSEPPINA;

Alcun difensore e' comparso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ricorre per saltum avverso la sentenza con la quale il Tribunale anconetano ha condannato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia - sostituita dal lavoro di pubblica utilita' - in relazione al reato a lei ascritto al capo A) (articolo 187 C.d.S., comma 8: rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sull'assunzione di stupefacenti) e l'ha assolta dal reato a lei ascritto al capo B (guida senza patente) perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.

2. Due i motivi di lagnanza.

2.1. Con il primo si denuncia violazione di legge, quanto al reato di cui al capo A, con riguardo all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'autoveicolo, sanzione che doveva essere applicata in forza del richiamo dell'articolo 187 C.d.S., comma 8, alle sanzioni previste dall'articolo 186, comma 7, medesimo Codice, fra cui vi e' appunto la confisca suddetta.

2.2. Con il secondo si denuncia violazione di legge con riferimento all'assoluzione della (OMISSIS) dal reato a lei ascritto al capo B, la cui rilevanza penale e' rimasta allorquando vi sia recidiva nel biennio: nella specie configurabile ed espressamente contestata in relazione all'accertamento della violazione in via amministrativa in data 12 agosto 2016, ossia meno di due anni prima dell'accertamento della violazione per cui oggi si procede.

3. Il ricorso e' fondato in ambedue i motivi.

3.1. In relazione al primo motivo, il Tribunale dorico, nel condannare la (OMISSIS) per il reato di cui al capo A, ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo con cui fu commesso il reato, ne' risulta in motivazione che il veicolo medesimo appartenesse a persona estranea al reato (dovendosi intendere l'"estraneita'" non gia' come formale intestazione a un terzo, ma come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilita' della circolazione del mezzo: cosi' Sez. 4, Sentenza n. 39777 del 07/06/2012, Olteanu, Rv. 253721). A nulla rileva - come correttamente osservato dal P.G. ricorrente - il fatto che sia stata applicata alla (OMISSIS) la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', il cui esito positivo comporta la revoca della confisca ma che non esime il giudice dall'applicazione di quest'ultima, incombendogli unicamente la sospensione di essa fino all'esito del L.P.U. (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531).

3.2. Quanto al secondo motivo, e' noto che il Decreto Legislativo 5 gennaio 2016, articolo 5, n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'articolo 116 C.d.S., comma 15, - penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio" - ha stabilito che la recidiva ricorre non piu' solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio. Da cio' consegue che tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto per i quali la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie (Sez. 4, Sentenza n. 27504 del 26/04/2017, P., Rv. 270707). Ne consegue che, risultando espressamente contestata all'imputata la pregressa, identica violazione (sanzionata in via amministrativa) in data 12 agosto 2016 - ossia meno di due anni prima della violazione per cui

oggi e' processo -, il Tribunale anconetano avrebbe errato nel dichiarare il fatto non piu' previsto dalla legge come reato senza esaminare il punto concernente la contestata recidiva infrabiennale.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona (ai sensi dell'articolo 569 c.p.p., comma 4) per nuovo giudizio, nel quale si terra' conto della doverosa applicazione della confisca quanto al reato di cui al capo A qualora si accerti che il veicolo non appartiene a persona estranea al reato, nella nozione anzidetta; e della doverosa affermazione di penale responsabilita' dell'imputata quanto al reato di cui al capo B, ove sia confermata la recidiva nel biennio, con i conseguenti esiti sanzionatori.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa confisca del veicolo quanto al capo A), nonche' con riferimento al capo B), e rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla Corte d'appello di Ancona.